

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 13-4843

Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione disciplinare inerente le modalita' e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

- l'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 stabilisce che “gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;
- il comma 2 dello stesso art. 113 dispone che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- il comma 3 stabilisce, inoltre, che “l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale delle categorie e dell'area dirigenziale si sono più volte incontrate e in data 23 marzo 2017 hanno sottoscritto l'accordo decentrato e il disciplinare, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale hanno definito i criteri per l'individuazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, così come indicati nello schema di disciplinare allegato all'accordo medesimo.

Considerato che le precedenti disposizioni analoghe vigenti nell'Ente, approvate con la d.g.r. n. 11-3432 del 9 luglio 2001 “Recepimento dei Contratti collettivi decentrati stipulati in data 1.6.2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi ad attività di progettazione e alle altre disciplinate dalla legge 109/94 e s.m.i. Assunzione del regolamento relativo ai predetti incentivi”, integrata dalle dd.gg.rr. n. 47-4585 del 26 novembre 2001 e n. 100-15104 del 17 marzo 2005, sono sostituite da quelle adottate con la presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di recepire l'accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto in data 23 marzo 2017 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale e di approvare il disciplinare allegato al medesimo accordo che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 11-3432 del 9 luglio 2001, n. 47-4585 del 26 novembre 2001 e n. 100-15104 del 17 marzo 2005.

La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione e si applica alle frazioni temporali di attività di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, svolte dopo tale data, anche se riguardanti procedure o contratti avviate o stipulati in precedenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte in attuazione dell'art. 9, della l. 221/ 2012 di conversione del d.l. 179/2012.

(omissis)

Allegato

Accordo decentrato

Il giorno 23 marzo 2017 presso la Regione Piemonte si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale relative al personale delle categorie e dell'area dirigenziale

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le parti concordano

- di prevedere, quali criteri per l'individuazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, quelli indicati nello schema di disciplinare allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;

Le parti inoltre danno atto che

L'amministrazione regionale si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a costituire, entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del disciplinare, un elenco regionale diviso per professionalità del quale possono chiedere di far parte i dipendenti regionali in possesso di requisiti specifici. Ciascun Direttore regionale a cui fa riferimento il lavoro, il servizio o la fornitura deve attingere dal suddetto elenco, qualora nella Direzione non siano presenti dipendenti con le professionalità previste per l'assolvimento dei compiti di cui al D.Lgs. 50/2016.

L'elenco è reso pubblico sulla intranet regionale e il prelievo dallo stesso avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Con cadenza annuale l'elenco è aggiornato ed integrato, previo avviso pubblicato sulla intranet regionale.

e concordano

che decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo s'incontreranno per concordare eventuali revisioni e integrazioni dello stesso.

Torino, 23 marzo 2017

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Direttore della Direzione Segretariato Generale

Michele PETRELLI

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

Michele PANTÈ

La Dirigente del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale

Francesca RICCIARELLI

La Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione

Carla MELIS

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane

Andrea DE LEO

Il Dirigente del Settore Trattamento economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale

Fulvio MANNINO

DELEGAZIONE SINDACALE

	NOME/COGNOME	FIRMA
RSU		
CGIL		
CISL		
UIL		
CSA		
DIRER		

Disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La disciplina definisce le modalità per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche" previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto delle procedure di relazione sindacale previste dalla stessa norma.
In tale contesto la Regione Piemonte:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità in organico;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica mediante l'utilizzo delle proprie professionalità interne in luogo dell'affidamento all'esterno delle funzioni previste ex lege negli appalti per lavori, servizi e forniture.
2. La Regione Piemonte destina al fondo di cui al comma 1, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo degli appalti di lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016.
3. L'importo del fondo, determinato ai sensi del comma 2, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro e non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Le somme occorrenti alla costituzione del fondo devono essere previste alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura.
5. L'80 per cento del fondo è ripartito, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113 del d.lgs. 50/2016, come richiamate al comma 2 del presente articolo regolamentare, con le eventuali eccezioni e/o riduzioni di cui all'art. 6 della presente disciplina.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dall'art.113, comma 4 del d.lgs. 50/2016.
7. Eventuali riduzioni di cui all'art. 6 della presente disciplina vanno ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 2 Soggetti destinatari dell'incentivo

1. Gli incentivi di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'articolo 3, della presente disciplina, esclusivamente per le attività elencate al citato art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, connesse alla realizzazione di opere o lavori pubblici, servizi e forniture.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, svolte da personale regionale a favore di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina della stazione appaltante, sono dalla stessa trasferiti sul capitolo di entrata del bilancio regionale all'uopo costituito dalla Regione Piemonte, per essere corrisposti al personale regionale che ha svolto tali attività.

3. I compensi incentivanti di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina regionale, e sono trasferiti all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposti al personale che ha espletato tali attività.

4. I rapporti tra la Regione e le altre pubbliche amministrazioni sono regolati da specifici atti.

5. Qualora una o più attività di cui all'art.113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 siano svolte da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo che non potrà essere corrisposta agli interessati ai sensi art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016, andrà ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui al precedente art. 1 comma 6.

Art. 3

Individuazione del personale incentivabile

1. Le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 costituiscono modalità di svolgimento delle prestazioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricomprese nel complesso delle attività richieste al dipendente tali prestazioni sono, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidate ai dipendenti in possesso delle professionalità necessarie e, conseguentemente, sono svolte in servizio. Qualora le attività in questione vengano affidate a dipendenti non appartenenti alla struttura alla quale attengono le prestazioni da realizzare, il dirigente di riferimento dovrà a tal fine adeguare il piano di lavoro del dipendente incaricato.

2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto della presente disciplina sono adottati con Determinazione del Direttore regionale della direzione competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:

- a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
- b) rotazione degli incarichi anche ai sensi del Piano Regionale Anticorruzione

3. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 possono essere individuate anche nel corso dell'appalto in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento.

4. Il RUP è nominato con atto formale del Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentito il responsabile del Settore regionale competente, tra i dipendenti di ruolo del medesimo Settore, in possesso dei necessari requisiti di professionalità individuati ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

5. Qualora la carica di RUP sia ricoperta dal Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare al quale attengono le prestazioni da realizzare, la nomina avviene con atto dell'organo politico.

6. Il RUP assume altresì il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D.lgs. 81/2008.

7. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta struttura, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la Regione Piemonte Piemonte e/o tra i soggetti indicati all'art. 24, comma 1, lett.c) del d.lgs. 50/2016.

8. L'incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

9. L'incarico di RUP è incentivabile esclusivamente se non ricoperto da personale con qualifica dirigenziale.

10. Nel caso in cui le attività menzionate interessino più Direzioni, l'individuazione del personale è effettuata dal Direttore della Direzione in cui è incardinato l'ufficio del RUP dell'opera o lavoro,

servizio o fornitura da realizzare, acquisite le proposte dei nominativi dei dipendenti da incaricare da parte dei Direttori competenti. In ogni caso, l'individuazione del personale esterno alla struttura in cui è incardinato l'ufficio del RUP dovrà avvenire secondo i criteri e la metodologia che saranno definiti con apposito provvedimento organizzativo.

11. Nell'atto del Direttore è determinata la classe di complessità dell'opera o lavoro, servizio o forniture come individuata rispettivamente nelle tabella A, B e C dell'allegato 1 e la conseguente percentuale dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al presente articolo.

12. Al personale interno con contratto a tempo determinato potranno essere affidati esclusivamente incarichi di supporto alle attività di cui all'art.113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

13. L'incentivo è ripartito, alle medesime condizioni previste dalla presente disciplina, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, per le quote di relativa competenza, maturate entro la data di cessazione dal servizio.

14. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni dovranno essere suddivise tra gli stessi soggetti incaricati in funzione della quota e della qualità di partecipazione/responsabilità, con atto del Direttore, sentiti il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare ed il RUP.

Art. 4

Determinazione della percentuale dell'incentivo

1. La definizione della percentuale dell'incentivo costituente il fondo è effettuata secondo le indicazioni riportate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato 1 alla presente disciplina, sulla base degli importi posti a base di gara delle opere o lavori, servizi e forniture e della complessità delle prestazioni.

Art. 5

Ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la ripartizione dell'incentivo è disposta dal Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentito il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare ed il RUP se diverso dal predetto Responsabile, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro derivante dall'incarico relativi a ciascun singolo dipendente nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote non erogate sono destinate ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui all'art. 1 comma 6.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione pubblica, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 20% del fondo di cui all'art. 1 comma 6.

4. Per gli appalti di opere o lavori, servizi e forniture il fondo di cui all'art. 1, comma 5, della presente disciplina, è ripartito secondo lo schema seguente afferente i gruppi omogenei individuabili per le diverse fasi d'appalto:

- a) RUP 10% (solo se non dirigente);

- b) Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e/o forniture superiori alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016: 15%;
- c) Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 90 comma 3-4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.): 15%; ovvero, se coincidente con il DL ai sensi dell' art. 90 comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.:10%;
- d) Direttori operativi e ispettori di cantiere assegnati all'ufficio di direzione lavori: 15%;
- e) soggetti incaricati del collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità dei servizi e/o forniture: 15%;
- f) soggetti che svolgono le funzioni di supporto tecnico al RUP: 15%;
- g) soggetti che svolgono le funzioni di supporto amministrativo/contabile/giuridico al RUP: 15%.

Art. 6 Riduzione del fondo

1. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, in ordine ai criteri e alle modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico dell'appalto non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti ad accadimenti di cui all'articolo 106, commi 1 e 2 del medesimo d.lgs. 50/2016.

2. Ai fini dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, il Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, effettua l'attività di controllo di cui all'articolo 31, comma 12, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, sentito il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare, sulla base della relazione del RUP.

3. Tale attività potrà avere i seguenti esiti:

- a) l'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte correttamente nei tempi previsti, come contrattualmente definiti, senza errori o ritardi imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi;
- b) l'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma vi siano eventuali incrementi compresi tra il 10 e il 30% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti. In questo caso l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura è decurtato di una percentuale dal 10% al 30%;
- c) l'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma vi siano eventuali incrementi compresi tra il 30% ed il 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti. In questo caso l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura è decurtato di una percentuale dal 30% al 50%;
- d) l'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure ci siano incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti.

4. Nei casi di accertamento di cui alle lett. b) c) e d) del precedente comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, anche avvalendosi del supporto di organismi di valutazione terzi, contesta, per iscritto, gli incrementi di tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di riduzione dell'incentivo.

5. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili alle norme, non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme sono destinate ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui all'art. 1 comma 6.

6. In sede di adozione del provvedimento di liquidazione dell'incentivo il Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentito il responsabile del Settore regionale al

quale attengono le prestazioni da realizzare ed il RUP, darà atto delle verifiche in ordine alla qualità dell'attività svolta e del rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi, indicando le eventuali percentuali di riduzione, l'esclusione dall'incentivazione e/o la revoca delle quote di acconto del fondo eventualmente già corrisposte.

Art. 7

Modalità di erogazione delle somme dell'incentivo

1. Le quote del fondo sono ripartite e liquidate dal Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentito il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare, su proposta del RUP anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La ripartizione e liquidazione del fondo è effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale incaricato.
3. Il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare inoltra al Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, la proposta di ripartizione e/o liquidazione degli incentivi unitamente ad una relazione del RUP in cui sono tra l'altro attestati gli accertamenti svolti in ordine alle specifiche attività espletate dai singoli componenti del gruppo.
4. La ripartizione dell'incentivo e la correlata liquidazione delle somme di incentivo ai soggetti destinatari degli stessi, è effettuata, in tutti i casi, in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento lavori e/o servizi e/o forniture.
5. Il saldo sarà corrisposto:
 - per opere/lavori: ad avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione e correlato pagamento della rata di saldo ai sensi art. 102 del D.lgs. 50/2016;
 - per i servizi: a conclusione del servizio con il pagamento dell'ultima fattura, fatta salva la positiva certificazione di verifica di conformità delle prestazioni d'appalto, ai sensi art. 102 del D.lgs. 50/2016;
 - per le forniture: alla verifica della consegna della fornitura con il pagamento dell'ultima fattura, fatta salva la positiva certificazione di verifica di conformità delle prestazioni d'appalto, ai sensi art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche entra in vigore dalla data di approvazione della Delibera della Giunta Regionale di recepimento dell'accordo decentrato, sottoscritto ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e si applica alle attività svolte dopo tale data.
2. La presente disciplina sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente:
 - D.G.R. n. 11-3432 del 9-07-2001;
 - D.G.R. n. 47-4585 del 26.11.2001 e correlata Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001;
 - D.G.R. n. 100-15104 del 17.3.2005 e correlata la Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 10676/7/7.5/4/5 del 4.5.2005".

TABELLA A

Importi a base di gara		% incentivo in funzione della complessità dell'opera/lavoro*				
		I	II	III	IV	V
A	fino a euro 1.000.000,00	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%
B	superiore a euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00	1,4%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%
C	superiore a euro 5.000.000,00 e fino a euro 20.000.000,00	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%
D	superiore a euro 20.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%
E	superiore a euro 100.000.000,00 e fino a euro 250.000.000,00	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%
F	superiore a euro 250.000.000,00	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%

* descrizione delle complessità dell'opera

	DESCRIZIONE DELLE COMPLESSITÀ DELL'OPERA
I	Opere e lavori di bassa complessità per i quali ai sensi del DM di cui all'art. 23, comma 3 del codice sia prevista una significativa riduzione degli elaborati progettuali o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 4 art. 23 del d.lgs 50/2016, che non comportano procedure espropriative
II	Opere e lavori di bassa complessità per i quali ai sensi del DM di cui all'art. 23, comma 3 del codice sia prevista una significativa riduzione degli elaborati progettuali o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 1 art. 23 del d.lgs 50/2016, che comportano procedure espropriative
III	Opere o lavori di ordinaria complessità
IV	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.23 comma 2, su 2 o 3 dei 7 profili individuati.
V	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.23 comma 2, su almeno 4 dei 7 profili individuati.

TABELLA B

	DESCRIZIONE DELLE COMPLESSITÀ DEL SERVIZIO	% INCENTIVO
I	Servizi, esclusi quelli di manutenzione, di bassa complessità che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo con valore comunque superiore alla soglia di euro 209.000	0,8%
II	Servizi di ordinaria complessità, compresi quelli di manutenzione che non presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, per importi superiori a euro 500.000 (questi sono i casi dei servizi in cui la figura del RUP non coincide con la figura del DEC - il valore deve essere aggiornato dall'ANAC)	1,0%
III	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura superiori a 100.000 euro	1,5%
IV	Servizi di particolare complessità superiori a 1.000.000 di euro	2,0%

TABELLA C

	DESCRIZIONE DELLE COMPLESSITÀ DELLA FORNITURA	% INCENTIVO
I	Forniture di bassa complessità che presentino carattere di regolarità o siano destinate ad essere rinnovate entro un determinato periodo con valore comunque superiore alla soglia di euro 209.000	0,6%
II	Forniture di ordinaria complessità che non presentino carattere di regolarità o siano destinate ad essere rinnovate entro un determinato periodo, in cui la figura del RUP non coincide con la figura del DEC.	0,8%
III	Forniture di particolare complessità superiori a 1.000.000 di euro	1,0%

CSA - CISL - CGIL - UIL - RSI

NOTA X VERBALE

Si richiede che l'Amministrazione Regionale
si impegni a prevedere idonei percorsi
preventivi e di affiancamento per i
disoccupati regionali che si rendono disponibili
e svolgere le funzioni previste dall'art. 113
del D. Lgs. 50/2016 (compresi i collaboratori
teorici ed amministrativi) che, per essere i
requisiti di base per lo svolgimento delle attività
previste, non hanno avuto esperienza in
tale ambito - P P



GRUPPO AZIENDALE UIL
ENTE REGIONE PIEMONTE
Corso Regina Margherita n.174
10152 TORINO

Nota a verbale UIL

All'accordo decentrato art.113 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

“In merito alla ripartizione contenuta nell’art. 5 comma 2 e 4 la UIL ritiene che non contempli tutte le casistiche presenti nell’Ente e per tale motivo chiede un ulteriore approfondimento nel corso di questo anno di “sperimentazione”.

Nel sollecitare un provvedimento finalizzato all’erogazione degli incentivi per il periodo 2014/2017,qual’ora si chieda il parere alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti chiede di essere coinvolta.”

23/3/2017

firmato in originale
Patrizia Suman
Italo Colombo
Floriano Costa